

Contributo start-up fino a 1.000 euro alle partite IVA attivate nel 2018 con attività d'impresa iniziata nel 2019 escluse dal CFP COVID-19 Decreto Sostegni . Approvata l'istanza

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", l'articolo 1-ter del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto un contributo a fondo perduto ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019.

Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 41/2021, gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR. I contributi, invece, spettano anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 8 novembre 2021, prot. n. 305784/2021 ai sensi

dell'articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministro dell'economia e finanze del 10 settembre 2021, conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, sono ora definite le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del predetto articolo 1-ter.

Esonero per assunzioni di donne lavoratrici. Le istruzioni operative limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021

L'Inps, con il messaggio 5 novembre 2021, n. 3809, informa che dall'11 novembre 2021 sarà possibile presentare domanda di autorizzazione all'INPS, utilizzando il modulo "92-2012" presente all'interno del Cassetto previdenziale, e fornisce ai datori di lavoro che possono accedere al beneficio le istruzioni operative e contabili relative alla fruizione dell'esonero, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021.

Potranno fare domanda tutti i datori di lavoro privati, anche

non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo. Restano escluse le pubbliche amministrazioni e le imprese del settore finanziario.

Online la comunicazioni precompilate della liquidazione periodica IVA del terzo trimestre 2021

Da oggi sono disponibili sul Portale Fatture e corrispettivi le Comunicazioni precompilate della liquidazione periodica IVA del terzo trimestre 2021. Potranno visualizzare la Comunicazione tutti gli operatori IVA che hanno utilizzato e validato i registri IVA precompilati relativi al terzo trimestre 2021, messi a disposizione dall'Agenzia nelle scorse settimane. Grazie alla validazione, con o senza modifiche, infatti, l'Agenzia ha potuto elaborare la liquidazione IVA, in cui oltre ai dati provenienti dai registri stessi sono già caricati i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente e quelli delle comunicazioni IVA della liquidazione periodica del trimestre precedente. Una volta visualizzata, la Comunicazione IVA potrà essere modificata, integrata ed inviata. Semplificazione anche per il pagamento: è possibile scegliere l'addebito diretto sul conto corrente oppure scaricare il modello F24 per effettuare il versamento in autonomia. Si apre così la fase due dell'operazione Precompilata IVA partita lo scorso 13 settembre con la messa a disposizione delle prime bozze dei registri IVA. Chi convaliderà i registri per tutti i trimestri del prossimo anno, oltre a visualizzare la Comunicazione IVA precompilata

per il trimestre di riferimento, dal 2023 troverà nella propria area riservata anche la dichiarazione annuale IVA già predisposta dall'Agenzia.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2021

In questo numero:

- il nuovo credito d'imposta "Super-ACE" (quadro normativo e aspetti applicativi);
- l'esegesi della sentenza (esemplificazione pratica, con facsimile di difesa in seconde cure – appello incidentale con controdeduzioni dell'appellato – in ipotesi di vittoria in prime cure di parte privata e di potenziale assorbimento/decisioni implicite);
- la determinazione della base imponibile IVA in caso di operazioni in "nero" tra soggetti passivi IVA;
- il Decreto Legge "Fisco e Lavoro" (guida normativa e testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della relazione illustrativa);
- l'avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- l'invalidazione delle dichiarazioni d'intento già emesse e inibizione del rilascio di nuove nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali.

Professione commercialista e status di socio di società di capitali. Solo la gestione (anche di fatto) per “interesse proprio” determina una situazione di incompatibilità

Lo status di socio di società di capitali, anche laddove la partecipazione al capitale sia rilevante o maggioritaria, è da ritenersi sempre compatibile con l'esercizio della professione qualora il soggetto conservi la propria terzietà rispetto alla concreta gestione dell'impresa. Ciò perché, ai fini della valutazione della incompatibilità, non appare rilevare tanto la mera circostanza che un soggetto presti i mezzi per il raggiungimento di un risultato economico (attraverso l'assunzione di una partecipazione al capitale sociale) quanto che tale risultato sia, in concreto, perseguito attraverso la gestione dell'intrapresa sociale (vale a dire esercizio concreto dell'attività di impresa per il perseguimento di un interesse proprio). Questo è quanto ribadisce il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto ordini PO 202/2021 del 18 ottobre 2021. Nel risposta Cndcec evidenzia, peraltro, che “laddove si accerti che il socio con interesse economico prevalente, di fatto, gestisca con tutti o ampi poteri la società, ciò determinerà una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione”.

Bonus “prima casa under 36”. Il codice per compensare l’IVA corrisposta in relazione all’acquisto

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62/E del 27 ottobre 2021 (di seguito riportata) ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli acquirenti di “prime case” di abitazione che non hanno compiuto trentasei anni di età, di cui all’articolo 64, comma 7, del D.L. n. 73/2021, cd. Decreto legge “Sostegni-bis” – (in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2021, pag. 1766) di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto.

Tax credit musica. In Gazzetta le disposizioni di attuative

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 2 novembre 2021 il decreto del Ministero della cultura del 13 agosto 2021. Il decreto approva le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito di imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o

videografiche musicali, fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni, destinato alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali, nonché alle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli musicali dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura.

Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche. Scelta possibile fino al 31 dicembre 2021

Con un provvedimento è stata disposta la riapertura, fino al 31 dicembre 2021, dei termini per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Nel provvedimento prevista la possibilità, per chi effettua l'adesione entro il 31 dicembre 2021, di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2019.

Contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni. I codici tributo per l'utilizzo in compensazione e modalità di restituzione spontanea

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E 3 novembre 2021 ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto previsto all'articolo 1, comma 30-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, o decreto "Sostegni-bis".

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione ex Sostegni-bis. Pubblicata in extremis la circolare esplicativa

L'articolo 32 del Decreto Sostegni-bis, riconosce in favore di determinati soggetti un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto

2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta in parola spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Tuttavia, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Ora, in vista della scadenza del 4 novembre 2021 per l'invio della comunicazione delle spese per usufruire del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate con circolare n. 13 E del 2 novembre 2021 rende noti i chiarimenti per la richiesta e fruizione del bonus.

Modalità, termini e contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale dovuto per le installazioni

pubblicitarie

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258/2021 definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la fruizione del credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto. Con il provvedimento è, inoltre, approvato il modello di "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari", con le relative istruzioni. La predetta comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La Comunicazione può essere inviata dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022.

IMU 2021: il Decreto Mef con le regole per il rimborso dell'imposta su immobili locati con sfratti sospesi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Mef del 30 settembre 2021 che stabilisce le regole per il recupero della prima (o unica) rata IMU relativa all'anno 2021, da parte delle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che hanno ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021. Stesso beneficio si applica anche alle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che hanno ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Pronto il software di compilazione della richiesta del "Bonus tessile, moda e

accessori”

Rilasciato il software ComunicazioneSettoreTessile che consente la compilazione della comunicazione per la richiesta del credito d'imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Per accedere al credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire l'individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.

La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:

- dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
- dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Meccanismo automatico di blocco delle lettere

d'intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali. Approvate le modalità di invalidazione delle lettere d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293390/2021 individuate, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere (ex

esterometro). Dal 1° gennaio 2022 modificate le regole tecniche

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293384/2021, si adeguano le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative in vigore. In particolare, come si evince dalla "lista modifiche" dell'allegato "A – Specifiche tecniche" l'adeguamento interessa la nuove modalità di comunicazione delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia dal 1° gennaio 2022, attraverso l'utilizzo del tracciato della fatturazione elettronica ordinaria ed eliminazione delle indicazioni per l'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) utilizzando il tracciato dati fattura; introdotte nuove codifiche per il blocco AltriDatiGestionali per operazioni non imponibili nei confronti di un esportatore abituale; introdotto nuovo controllo sulla fattura con codice 00475.

Regime di call-off stock e operazioni a catena: approvate le disposizioni di recepimento della direttiva

(UE) 2018/1910

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 28 ottobre 2021 sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi, Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofol ha approvato in via definitiva un decreto legislativo, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri»

Il decreto delegato introduce il regime fiscale agevolato IVA noto come "call-off stock", il quale semplifica gli adempimenti previsti per talune operazioni intracomunitarie, consentendo lo stoccaggio dei beni in un deposito con conseguente differimento di ogni adempimento IVA al momento in cui i beni escono dal deposito per essere acquistati. Lo schema individua, altresì, per le c.d. "operazioni a catena" la cessione, tra quelle della "catena", che deve considerarsi come intracomunitaria e, pertanto, non imponibile ai fini IVA.

Approvato il Ddl di Bilancio 2022

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 28 ottobre 2021, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli. ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024.

La legge di bilancio per il 2022 si muove sulle coordinate delineate dalla Nota di aggiornamento al Def, che prevedono la prosecuzione di una politica di bilancio espansiva al fine di sostenere l'economia e la società nelle fasi di uscita dalla pandemia da Covid-19 e di aumentare il tasso di crescita nel medio termine, rafforzando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La legge di bilancio si articola in diversi interventi che puntano a rafforzare il tessuto economico e sociale, sostenendo la crescita e la competitività dell'economia italiana. Di seguito i principali punti di intervento.

Autorizzato dalla Commissione Ue l'esonero contributivo per assunzioni donne svantaggiate

Arrivato l'ok della Commissione europea per l'esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate nonché per le trasformazioni dei relativi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, previsto dalla Legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 16-19, legge 30/12/2020, n. 178).

L'autorizzazione è arrivata a seguito di un'intensa interlocuzione con il Ministero del Lavoro e con il supporto della Rappresentanza Permanente presso l'Unione Europea.

La misura ha come scopo principale quello di ridurre il costo del lavoro, in considerazione delle gravi difficoltà socio economiche a carico dei datori di lavoro privati e, al tempo

stesso, di incentivarli ad assumere donne nella fase post pandemica.

Nuovo calendario per rate e rottamazione. Entro 2 novembre 2021 i pagamenti per le rateizzazioni precedenti all'emergenza Covid-19

Ancora qualche giorno di tempo, fino al 2 novembre, per i contribuenti che devono regolarizzare i pagamenti delle rateizzazioni già in essere con Agenzia delle entrate-Riscossione all'inizio del periodo di sospensione della riscossione per l'emergenza Covid-19.

Il Decreto Fiscale (Decreto Legge n. 146/2021) ha infatti previsto nuove misure agevolative in favore dei contribuenti, tra cui, per i piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020, il differimento dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (giorno festivo e quindi slitta al 2 novembre) del termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione della riscossione, cioè tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.

Lo stesso provvedimento ha previsto, sempre per i piani di rateizzazione in corso all'8 marzo 2020, l'estensione da 10 a 18 del numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza della dilazione (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Pertanto, in vista della scadenza del prossimo 2

novembre, è necessario prestare molta attenzione al calcolo esatto delle rate del piano di dilazione che non sono state versate e provvedere al saldo di quelle che consentono di non superare il limite consentito di 18 rate per rimanere in regola con la rateizzazione ed evitare la decadenza dal beneficio.

Terzo Settore. Un decreto del Lavoro fissa il termine di avvio del RUNTS

Il 23 novembre 2021 partirà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La data di avvio, attesa dal mondo del Terzo settore, è stata individuata con decreto del 26 ottobre.

Il 23 novembre avrà quindi inizio la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS; al trasferimento, che si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali. Per le ONLUS, l'Agenzia delle entrate concorderà con il Ministero le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021.

Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l'iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all'anagrafe delle Onlus: tutti gli enti di nuova iscrizione, dal 24 novembre, potranno richiedere l'iscrizione al RUNTS in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione

con Unioncamere, e raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it.

Attuazione del PNRR e Legge quadro sulle disabilità. Approvati due provvedimenti (un decreto legge e un disegno di legge)

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 27 ottobre 2021, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli ha approvato due provvedimenti (un decreto legge e un disegno di legge) che hanno come obiettivo quello di raggiungere ulteriori 8 dei 51 milestone e target il cui conseguimento è previsto, secondo il PNRR, entro il 31 dicembre prossimo.

Comunicazione per la fruizione del Bonus

investimenti nel Mezzogiorno, Sisma Centro-Italia e ZES. Rinnovato il modello 2021 per dar spazio ai nuovi ambiti applicativi nelle zone speciali

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021, prot. n. 291090/2021, disposte le modifiche al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES). Come chiarito nella parte motiva provvedimento, l'aggiornamento del modello di comunicazione deriva dalla necessità di dare seguito alle disposizioni contenute nell'articolo 57, comma 1, lett. b), n. 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che hanno modificato la disciplina riguardante il credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, elevando il limite massimo del costo complessivo agevolabile di ciascun progetto da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro ed estendendo la misura agevolativa all'acquisto dei beni immobili strumentali. La presentazione della comunicazione mediante l'utilizzo della nuova versione del modello è consentita a partire dal 28 ottobre, giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento. In particolare, spiega l'Agenzia, al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate, consentendo ai soggetti interessati di fruire del credito d'imposta secondo il nuovo

quadro normativo, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione attualmente utilizzato per richiedere l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta, prevedendo nel quadro B del modello un nuovo riquadro per l'indicazione degli investimenti nelle ZES realizzati dal 1° giugno 2021, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 77 del 2021.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33 del 2021

In questo numero:

- le regole per la definizione agevolata degli avvisi bonari da controlli automatizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018;
- il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (applicazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità);
- l'importanza della residenza e la dimora del nucleo familiare per l'esenzione da IMU dell'abitazione principale;
- la nozione di presunzioni semplici e sindacato del giudizio di merito per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- sul rilievo da assegnare, nel processo tributario al giudicato penale sopravvenuto in corso di causa;
- la prova della consapevolezza del contribuente in caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti;
- le Agevolazioni fiscali per l'acquisto della c.d. "prima casa":
 - o a seguito di provvedimento giudiziale,
 - o in caso di cessione postuma della casa preposseduta

acquisita con le agevolazioni ex art. 69 L. n. 342/2000, o per l'acquisto da parte di giovani (c.d. "prima casa under 36").

Decreto legge per l'emersione anticipata della crisi d'impresa. La sintesi delle misure introdotte

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2021, la legge di conversione (21 ottobre 2021, n. 147) del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118.

A seguito della modifiche introdotte dalla citata legge n. 147/2021, il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, si compone ora di 33 articoli suddivisi in 145 commi, ripartiti in tre Capi:

il Capo I (articoli 1-23-bis) reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale;

il Capo II (articoli 24-26-bis) prevede ulteriori misure urgenti in materia di giustizia;

il Capo III (articoli 27-29) reca disposizioni transitorie e finali.

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge “Fisco e Lavoro”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell'economia e delle finanze (Franco) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Di Maio) dal Ministro dell'interno (Lamorgese) dal Ministro della difesa (Guerini) e dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia (Bonetti), trasmesso al Senato della Repubblica, recante: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili – (Atto Senato n. 2426).

Nuove misure a tutela del lavoro: in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge “fisco e lavoro”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, il Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», cd decreto legge “fisco e lavoro”.

Di seguito le principali novità disposte dal provvedimento in materia di lavoro e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

D.L. “Fisco e Lavoro”. Primi chiarimenti sulle novità introdotte in materia di riscossione

Sono state pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione le risposte alle domande più frequenti (Faq) che forniscono alcuni chiarimenti sulle novità introdotte in materia di riscossione dal Decreto Fiscale (D.L. n. 146/2021), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021.

In particolare, il provvedimento prevede tempi più lunghi per il pagamento di cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021 e una nuova opportunità per i contribuenti che hanno perso il beneficio della “Rottamazione-ter” o del “Saldo e stralcio” per non aver rispettato i nuovi termini di pagamento delle rate 2020 che erano stati introdotti dal Decreto Sostegni-bis. Previsti inoltre margini più ampi per non decadere da una rateizzazione che era già in corso alla data dell'8 marzo 2020 (cioè prima dell'inizio del periodo di sospensione dovuto all'emergenza Covid-19).

Credito di imposta per i servizi digitali per le imprese editrici. Al via le domande

Dal 20 ottobre 2021 (ore 10.00) fino al 20 novembre 2021 (ore 23.59) è possibile presentare la domanda per il credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisizione di servizi digitali, ai sensi dell'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dell'articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e del D.P.C.M. 4 agosto 2020.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE), dal menù "Servizi on-line" al percorso "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria", "Credito imposta servizi digitali".

Partite IVA con calo del

fatturato maggiore del 30%. Le regole per la definizione agevolata degli avvisi bonari da controlli automatizzati per le dichiarazioni relativi al periodo di imposta 2017 e 2018

L'articolo 5, commi da 1 a 7 e 9, del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021, cd. Decreto "Sostegni" ha previsto la sanatoria degli avvisi bonari. La disposizione è riservata ai soggetti titolari di partita IVA che hanno registrato un calo del fatturato maggiore del 30% tra il 2020 e il 2019 e consente di eliminare sanzioni e somme aggiuntive da quanto dovuto a seguito del controllo automatizzato, cioè quello volto ad individuare eventuali errori materiali o di calcolo commessi dai contribuenti, in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. In particolare, per il periodo d'imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; per il periodo d'imposta 2018 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.

Ciò premesso, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, prot. n. 275852/2021 definite le modalità di perfezionamento ed efficacia della definizione agevolata

In circolazione false e-mail dell'Agenzia delle Entrate Attenzione: si tratta di una truffa

Da qualche giorno circolano in rete false e-mail, inviate da un indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile dall'Agenzia delle Entrate e con la firma del direttore, in cui si invitano i destinatari a recarsi presso "la banca o un ufficio fiscale" portando con sé la stampa del file allegato.

Si tratta di e-mail non inviate dall'Agenzia delle Entrate, che cercano di trarre in inganno i cittadini inoltrando file malevoli che possono danneggiare il computer o sottrarre informazioni personali.

La raccomandazione dell'Agenzia, che – è il caso di ricordare – non invia mai questo tipo di comunicazioni, è di cestinare l'e-mail senza aprire alcun allegato.